



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 1138

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10 OTT 2014 N. 1823 e vi rimarrà per

10 giorni consecutivi fino al 20 OTT 2014

Li 10 OTT 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VI^

DETERMINAZIONE

n. **363** del **26/09/2014**

OGGETTO: "Affidamento in gestione Centro Diurno Socio Educativo per minori".
Annullamento parziale determinazione 6^ Area n. 309/2014 ed aggiudicazione.

In data 26/09/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE *ad interim* DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTI:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato nuovamente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

VISTE:

- a) la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 7/03/2014 ad oggetto "Presa d'atto iscrizione di immobile comunale del Registro Regionale on line delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali";
- b) la determina 6^ Area n. 122 del 18.03.14 con la quale veniva approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse inerente l' "Affidamento Gestione Centro Diurno Socio Educativo per Minori";
- c) la determina 6^ Area n. 177 del 15.04.2014 con la quale veniva nominato la commissione di gara per l'Affidamento Gestione Centro Diurno Socio Educativo per Minori";
- d) la determina 6^ Area n.290 del 16.07.2014 di presa d'atto delle dimissioni del presidente di commissione e si procedeva alla nomina di nuovo componente;
- e) la determina 6^ Area n. 309 del 30.07.2014 di presa d'atto verbali relativi all' "Affidamento in gestione Centro Diurno Socio Educativo per minori" – Non aggiudicazione"

CONSIDERATO che:

- a) successivamente, con nota in data 01/08/2014, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, è stato richiesto all'avv. Antonio Pancallo, legale di fiducia di questo Ente, di esprimere un parere in merito all'intera gara ed alle decisioni da adottare;
- b) con nota dello scorso 23 settembre l'avv. Pancallo ha espresso il suo punto di vista nel senso che:
1. – Dalla documentazione trasmessa con la nota in riferimento emerge che la commissione di gara non è stata in grado di individuare la migliore offerta secondo i parametri fissati nell'avviso pubblico nel quale è stato previsto che l'aggiudicazione sarebbe stata disposta *«a favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta tecnico-qualitativa-economica»* e, inoltre, che il punteggio sarebbe stato assegnato all'offerta economica *«riferita alla tariffa mensile applicata alle famiglie»*.

Di seguito, in sede di specificazione dei criteri da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica è stato precisato che *«il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta valida con percentuale di ribasso più elevato sull'importo delle rette da applicare agli utenti»*.

Dunque, pur con qualche incertezza interpretativa è dato rilevare che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, l'offerta economica avrebbe dovuto riguardare la *«tariffa mensile applicata alle famiglie»*, mentre il *«ribasso»* avrebbe assunto rilievo soltanto ai fini della graduazione delle offerte.

A ben vedere, quest'ultima previsione lascia perplessi in quanto, per le peculiarità del servizio in questione [con riferimento al quale, giova rimarcare, la retta e/o tariffa da applicare non è predeterminata dalla Regione o dal Comune ma è lasciata al libero discernimento del soggetto cui affidare la gestione; non costituisce cioè un parametro univoco], il ribasso più elevato non necessariamente vale ad individuare il *«prezzo offerta più basso»*.

2. – Come risulta dai verbali della gara, la commissione ha ritenuto non valutabili le offerte economiche presentate dalle quattro ditte che hanno partecipato alla gara in quanto riferite a parametri [la retta prevista dalla Regione o quella calcolata sulla scorta del costo complessivo del servizio indicato nell'avviso pubblico] diversi da quelli previsti nell'avviso pubblico.

In realtà tale presa di posizione non è condivisibile in assoluto.

Ci si riferisce, in particolare, alla valutazione dell'offerta economica formulata dalla DOMUS cooperativa sociale in ordine alla quale la commissione ha ritenuto che non fosse valutabile in quanto non è stato praticato alcun ribasso.

Sennonché, come anticipato, il tenore delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico non consente dubbi sul fatto che il ribasso non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, ma solo ai fini della graduazione del punteggio riservato all'offerta economica.

Pertanto, il fatto che uno soltanto dei concorrenti abbia formulato un'offerta economica conferente con le prescrizioni della *lex specialis* della gara esclude la rilevanza dell'impossibilità di procedere ad una graduazione dell'offerta.

3. – Non possono esserci dubbi sul fatto che la mancata formulazione di un ribasso non sia in grado di influire sulla validità dell'offerta. Al più, essa potrebbe venire in rilievo ai fini della valutazione della convenienza e della serietà dell'offerta. Ma su tale versante, va considerata la peculiarità del sistema di determinazione della retta da applicare agli utenti di un centro diurno socio educativo per minori.

Nell'avviso pubblico è stato previsto che per il soggetto che gestisce il servizio la remunerazione è in gran parte rappresentata dai «*buoni servizio di conciliazione*» erogati dalla Regione per la cui fruizione è necessaria l'iscrizione nel «Catalogo dell'offerta per minori». Iscrizione disposta solo a seguito della verifica della congruità e dell'approvazione da parte della Regione della tariffa che s'intende applicare agli utenti [verifica della congruità prescritta anche per l'eventuale modifica/aggiornamento].

Pertanto, la tutela dell'interesse pubblico collegato alla convenienza dell'offerta economica sarà autorevolmente approfondita e valutata dai competenti organismi regionali alle cui decisioni ben potrà il Comune far seguire ulteriori prese di posizioni sulla convenienza di affidare la gestione del servizio al soggetto che intenda praticare agli utenti una retta nei termini evidenziati in sede di gara. Del resto, nell'avviso pubblico il Comune si è riservato la facoltà di non procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui «*non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute*».

In definitiva, la gara avrebbe dovuto esser aggiudicata alla DOMUS cooperativa sociale in quanto l'unico soggetto che ha formulato un'offerta valida sotto tutti gli aspetti considerati rilevanti dalla *lex specialis* e, circostanza niente affatto di scarso rilievo, quello che ha formulato la migliore offerta dal punto di vista della «*qualità organizzativa dell'impresa*» e della «*qualità del servizio*».

CONSIDERATO, anche a seguito di una nuova e più approfondita disamina della documentazione e dei verbali di gara, che le conclusioni cui è pervenuto il predetto Legale siano da condividere in quanto effettivamente l'offerta formulata dalla DOMUS cooperativa sociale – oltre ad essere risultata la migliore dal punto di vista della qualità organizzativa dell'impresa e della qualità del servizio – ha finito con l'essere l'unica offerta valida per quanto riguarda l'aspetto economico in quanto la mancata formulazione di un ribasso non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, ma solo ai fini della graduazione del punteggio.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'annullamento in via di autotutela della determinazione 6^ Area n. 309 del 30/07/2014 nella parte in cui si è stabilito «*di prendere atto, altresì, della mancata aggiudicazione per le motivazioni tutte riportate nel verbale n. 6 del 29/07/2014*» e conseguentemente di aggiudicare provvisoriamente il servizio di gestione Centro Diurno Socio Educativo per minori alla DOMUS cooperativa sociale con sede in Taranto alla Via Domenico Acclavio, 49, per le seguenti tariffe offerte:

- 4 ore al giorno (dalle ore 16,00 alle ore 20,00)	€ 20,00;
- Mensile	€ 440,00;
- Trimestrale	€ 1.320,00;
- Annuale	€ 5.280,00;
- Tariffa oraria	€ 5,00.

subordinando l'aggiudicazione definitiva oltre che alla presentazione della documentazione di rito anche all'avvenuta iscrizione della cooperativa aggiudicataria nel «Catalogo dell'offerta per minori» della Regione Puglia ed alla comprovata approvazione da parte dei competenti organismi regionali delle tariffe così come sopra definite.

VISTA la legge regionale n. 19/2006, modificata dalla legge regionale n. 4/2010;
VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Cultura – Pubblica Istruzione n. 73 del 01/07/2014.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

- a) di annullare, in via di autotutela, la determinazione 6^ Area n. 309 del 30/07/2014 relativamente al punto 2) della parte dispositiva *“di prendere atto, altresì, della mancata aggiudicazione per le motivazioni tutte riportate nel verbale n. 6 del 29/07/2014”*;
- b) di aggiudicare provvisoriamente il servizio di gestione Centro Diurno Socio Educativo per minori di questo Ente, sito in via L. Pirandello n. 26/28, alla DOMUS cooperativa sociale con sede in Taranto alla Via Domenico Acclavio, 49, per le seguenti tariffe offerte in sede di gara:

- 4 ore al giorno (dalle ore 16,00 alle ore 20,00)	€ 20,00;
- Mensile	€ 440,00;
- Trimestrale	€ 1.320,00;
- Annuale	€ 5.280,00;
- Tariffa oraria	€ 5,00.
- c) di subordinare l'aggiudicazione definitiva, oltre che alla presentazione della documentazione di rito, anche all'avvenuta iscrizione della cooperativa aggiudicataria nel "Catalogo dell'offerta per minori" della Regione Puglia ed alla comprovata approvazione da parte dei competenti organismi regionali delle tariffe così come sopra definite;
- d) di dare atto altresì che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa per il ns. Ente perché la Regione Puglia provvederà direttamente alla liquidazione delle somme dovute attraverso i buoni di conciliazione e tramite l'ambito di zona 1 con Comune Capofila Ginosa (TA), mentre la differenza della retta sarà a carico delle famiglie in base all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore.
- e) trasmettere il presente atto all'aggiudicataria, all'Assessore ai servizi sociali, al responsabile del servizio finanziario, al Comune di Ginosa – Ufficio del Piano di Zona, ciascuno per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 09 OTT. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 26/09/2014

Il Capo Area/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro

